

HHP

47





Che cosa c'è dietro una legge, un regolamento, un decreto o una circolare? Una lettura critica di tutto quanto viene legiferato a proposito di handicap, marginalità e politiche sociali

Pericolo di legge

di Gianni Selleri

Restrizioni dell'assistenza economica agli invalidi civili

Per la quarta volta consecutiva (cominciò il governo Amato nel 1991), con un disegno di legge collegato alla finanziaria, si prevedono restrizioni dell'assistenza economica agli invalidi civili.

Con l'art. 5 del DDL "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" si propone questa volta di introdurre limiti di reddito che rallentino il ritmo di crescita dei beneficiari delle indennità di accompagnamento o riducano l'importo delle prestazioni proporzionalmente al reddito posseduto dai medesimi, «in linea col principio costituzionale che prescrive la situazione di bisogno ai fini della concessione delle prestazioni assistenziali»: addio welfare state!

Il testo è corredato da una tabella con la quale si precisa

che i titolari di indennità di accompagnamento sono 870 mila, che gli ingressi annui sono circa 150 mila e che i risparmi derivanti dall'applicazione dei limiti di reddito sarebbero: nel 1996, 76 miliardi; nel 1997, 106 miliardi... nel 2006, 595 miliardi; con una economia di circa l'1,5% della spesa corrente. In concreto per i soli invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti si stabilisce che:

- l'indennità non spetta a coloro che possiedono redditi personali di importo annuo superiore a lire 50 milioni;
- nel caso che l'handicappato sia coniugato i redditi cumulati non devono superare lire 70 milioni annui;
- per coloro che abbiano redditi inferiori, l'indennità viene ridotta e riconosciuta in misura tale che non superi i limiti stabiliti;
- chi è già titolare di indennità

ed è in possesso di redditi superiori ai 50 milioni (o 70 in caso di cumulo col coniuge) non potrà più fruire del meccanismo della perequazione automatica;

- si prevedono infine autocertificazioni e controlli.

Per i ciechi nessun cambiamento

Il testo proposto non è accettabile per i seguenti motivi:

- 1) perchè riguarda esclusivamente gli invalidi civili e non anche i ciechi e altre categorie (che percepiscono inoltre indennità di importo superiore) ciò che costituisce un'iniqua discriminazione e una violazione del principio costituzionale dell'uguaglianza;
- 2) perchè gli handicappati in situazione di gravità debbono sostenere spese assistenziali di rilevante entità per le quali un reddito medio-alto può non

essere adeguato;

3) perchè una persona non deambulante e non autosufficiente per produrre un reddito di 50 milioni all'anno ne deve spendere almeno il 50% per garantirsi condizioni di autonomia (assistenza personale, mobilità, condizioni abitative particolari, ecc.), quindi il suo reddito reale non è comparabile a quello di un normodotato;

4) perchè l'incremento dei titolari dell'indennità di accompagnamento, che si è verificato negli ultimi anni non riguarda gli invalidi in senso proprio, ma gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti che costituiscono il 70% dei beneficiari (su 870 mila prestazioni oltre 600 mila sono per anziani, che rappresentano anche la quasi totalità degli "ingressi annui").

L'indennità di accompagnamento è stata istituita come intervento per favorire l'autonomia, la partecipazione alla vita sociale e produttiva degli handicappati gravi ed è concessa al solo titolo della minorazione (senza limiti di reddito), si tratta di una prestazione di integrazione del reddito in presenza di rilevanti bisogni.

Bisogna distinguere la previdenza dall'assistenza

Nel corso degli anni questa provvidenza ha avuto un'applicazione estensiva e per certi



aspetti distorta ed è stata destinata anche agli anziani, per questo (e per le dinamiche d'invecchiamento della popolazione) si è avuto uno straordinario aumento dei beneficiari e delle spese relative: lo stanziamento attuale supera i 13 mila miliardi.

In modo improprio uno strumento per favorire l'integrazione dei disabili gravi ha assunto un carattere meramente assistenziale per cittadini, che a causa dell'età e non di un handicap, hanno bisogno di cure continue, ma che non presen-

la retta di ricovero di anziani non più autosufficienti. Con queste considerazioni non si vuole certo negare i diritti assistenziali dei vecchi e delle loro famiglie, ma evidenziare l'imminenza di una crisi di sovraccarico finanziario che potrebbe provocare l'insostenibilità della prestazione: la lunga vicenda della mancata distinzione fra assistenza e previdenza, che ha portato alle dure soluzioni della riforma pensionistica, dovrebbe insegnare qualcosa.

In ogni caso l'istituzione dei limiti di reddito, se è necessaria e inevitabile, deve riguardare tutte le categorie di invalidi e comunque distinguere gli handicap patologici o traumatici da quelli dovuti all'invecchiamento.

Ultim'ora

Con il voto di quasi tutti i gruppi rappresentati nella Commissione bilancio del Senato (che sta esaminando la Finanziaria) è stato abolito il tetto di reddito (50 milioni, 70 con quel-

tano istanze di vita attiva o problemi per la produzione del reddito.

L'indennità (che attualmente ammonta a lire 741.315 mensili) si è trasformata in un assegno di cura per l'assistenza o

lo del coniuge) per ottenere l'indennità di accompagnamento degli invalidi. Pubblichiamo ugualmente l'articolo perchè contiene considerazioni valide e attuali sull'argomento.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: ECCO IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Disegno di legge n. 2157, 30 settembre 1995

Articolo 5. Indennità minorati civili.

1. L'indennità di accompagnamento erogata dal ministero dell'Interno a favore degli invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti non spetta a coloro che possiedono redditi personali di importo annuale superiore a lire 50.000.000. Per i soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'indennità di cui al presente comma non spetta in presenza di redditi personali di importo superiore al predetto limite, ovvero di redditi cumulabili con quelli del coniuge di importo superiore a lire 70.000.000. Restano fermi gli altri requisiti prescritti dalla vigente normativa.

2. Per coloro che risultano possessori di redditi inferiori al limite di cui al comma 1 l'indennità è riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

3. Per i titolari di indennità già in godimento, in possesso di redditi superiori ai limiti stabiliti dal comma 1, non opera, finchè permane tale condizione, il meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni. Negli altri casi la perequazione può operare nei limiti delle quote delle prestazioni che non comportino il superamento dei limiti stessi.

4. Ai fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e relativo decreto di attuazione del ministero dell'Interno 31 ottobre 1992, n. 553, come modificato dal decreto del ministero dell'Interno 8 aprile 1994, n. 296.